

D.A. N. 112/GAB

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA

L' ASSESSORE

VISTO lo statuto della Regione siciliana;

VISTO il decreto del Presidente della Regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70 e s.m.i., che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTA l'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i., che attribuisce agli Assessori regionali le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ivi compresa ogni attribuzione relativa agli atti di nomina, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

VISTO l'articolo 6, comma 2 bis della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 e s.m.i. recante le "Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico";

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 16 maggio 1978 n. 5 che prevede la possibilità di procedere alla nomina dell'organo collegiale con i due terzi dei componenti esclusivamente nei casi in cui la costituzione dei consigli, comitati o collegi di competenza della Regione siano previste designazioni o scelte di enti od organismi estranei all'Amministrazione regionale;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 intitolata "Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa";

VISTA la legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e s.m.i., recante "Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale";

VISTO la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e s.m.i. recante i "Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale, di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e s.m.i.";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 e s.m.i. recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il decreto del Presidente della Regione siciliana 5 aprile 2022 n. 9 concernente il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VISTA la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., titolata “Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull’istituzione del sistema dei parchi archeologici”;

VISTO l’articolo 23, comma 1, della legge regionale 3 novembre 2000 n. 20 e s.m.i., titolato “Comitato tecnico-scientifico. Nomina e funzioni” che regola la composizione del Comitato Tecnico Scientifico, come di seguito indicato:

- il sovrintendente per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, con funzioni di presidente;
- il sindaco o i sindaci dei comuni interessati;
- due esperti designati dall’assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana, scelti tra i docenti universitari o tra i componenti di fondazioni e associazioni culturali e ambientali di rilevanza nazionale;
- un esperto, designato dal sindaco o dai sindaci dei comuni interessati, scelto tra i docenti universitari o tra i componenti di fondazioni e associazioni culturali ed ambientali di rilevanza nazionale”;

VISTO il decreto assessoriale n. 11/GAB del 07 marzo 2019 col quale è stato istituito il Parco archeologico di Leontinoi e Megara;

PREMESSO che con la nota n. 35177/Servizio 4 del 12 luglio 2023, inevasa alla data odierna, del Dipartimento Regionale Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, registrata al protocollo al n. 4699/Gab del 28 settembre 2023, sono stati sollecitati i sindaci dei comuni di Augusta, Carlentini e Lentini a designare unitariamente il componente esperto di competenza, scelto secondo quanto previsto dall’articolo 23, comma 1, lett. D), della l.r. 3 novembre 2000, n. 20 “tra i docenti universitari o tra i componenti di fondazioni e associazioni culturali ed ambientali di rilevanza nazionale”;

VISTA la nota prot. n. 4392//Gab del 13 settembre 2023 con la quale è stato manifestato l’intendimento di nominare in seno al comitato tecnico scientifico del Parco Archeologico di Leontinoi con sede a Lentini (SR) il componente Luca Francesco Antonio Fazzino, delegato Nazionale UNPLI Sicilia APS, membro della Giunta regionale UNPLI Sicilia APS e presidente del comitato provinciale dell’UNPLI di Siracusa APS;

PRESO ATTO che, in riscontro alla nota sopra indicata, il predetto soggetto designato ha prodotto la documentazione, ai sensi della legge regionale n. 19/1997 e del decreto legislativo n. 39/2013, registrata al protocollo al n. 4451/Gab del 18 settembre 2023 e n. 4536/Gab del 21 settembre 2023, relativamente al possesso dei requisiti per ricoprire l’incarico in trattazione, alla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e cumulo di incarichi di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 22/1995;

VISTA l’attestazione resa con la nota n. 4475/4649/Gab del 19/27 settembre 2023, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Regione siciliana 16 novembre 2018, n. 29 (Regolamento attuativo dell’articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10), relativamente alla sussistenza dei requisiti in capo al componente Luca Francesco Antonio Fazzino, delegato Nazionale UNPLI Sicilia APS, membro della Giunta regionale UNPLI Sicilia APS e presidente del comitato provinciale dell’UNPLI di Siracusa APS, l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, prevista dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., l’assenza di conflitto di interesse in capo al predetto soggetto, il rispetto del cumulo di incarichi, di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 22/1995 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. 4393/Gab del 13 settembre 2023 con la quale è stato manifestato l'intendimento di nominare componente del comitato tecnico scientifico del Parco Archeologico Leontinoi con sede a Lentini (SR) il dott. Antonino Pino, membro di Legambiente e membro di Italia Nostra;

PRESO ATTO che, in riscontro alla nota sopra indicata, il predetto soggetto designato ha prodotto la documentazione, ai sensi della legge regionale n. 19/1997 e del decreto legislativo n. 39/2013, registrata al protocollo al n. 4543/Gab del 21 settembre 2023 e n. 4602/Gab del 25 settembre 2023, relativamente al possesso dei requisiti per ricoprire l'incarico in trattazione, alla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e cumulo di incarichi di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 22/1995;

VISTA l'attestazione resa con la nota n. 4684/Gab del 28 settembre 2023, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Regione siciliana 16 novembre 2018, n. 29 (Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10), relativamente alla sussistenza dei requisiti in capo al dott. Antonino Pino, l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, prevista dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., l'assenza di conflitto di interesse in capo al predetto soggetto, il rispetto del cumulo di incarichi, di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 22/1995 e s.m.i.;

DATO ATTO che nelle predette note n. 4392//Gab del 13 settembre 2023 e n. 4393/Gab del 13 settembre 2023 è stato indicato per mero refuso il Parco archeologico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro ed Akrai al posto del Parco archeologico di Leontinoi con sede a Lentini, come peraltro correttamente riportato nell'oggetto delle medesima note assessoriali;

RITENUTO di dover procedere alla costituzione del Comitato Tecnico Scientifico del Parco Archeologico Leontinoi con sede a Lentini (SR):

d e c r e t a

Articolo 1

Per le motivazioni di cui in premessa, il Comitato Tecnico Scientifico del Parco archeologico Leontinoi con sede a Lentini (SR) è così composto:

- Soprintendente pro tempore per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa, con funzione di presidente;
- i sindaci pro tempore dei comuni di Augusta, Carlentini e Lentini;
- Luca Francesco Antonio Fazzino, delegato Nazionale UNPLI Sicilia APS, membro della Giunta regionale UNPLI Sicilia APS e presidente del comitato provinciale dell'UNPLI di Siracusa APS, in qualità di componente esperto;
- dott. Antonino Pino, membro di Legambiente e membro di Italia Nostra, in qualità di componente esperto.

A mente dell'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modifiche, il direttore pro tempore del Parco partecipa alle sedute del Comitato Tecnico Scientifico.

Articolo 2

I componenti il Comitato Tecnico Scientifico del Parco archeologico Leontinoi rimangono in carica 3 anni e, nello svolgimento dell'incarico, assolvono ai compiti loro attribuiti dall'articolo 23, commi 2 e 5, della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i.

L'incarico di componente del Comitato Tecnico Scientifico è a titolo gratuito. Ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio a carico del bilancio del Parco, se dovuto.

Articolo 3

Con successivo provvedimento il Comitato sarà integrato con il componente esperto di competenza dei sindaci dei comuni di Augusta, Carlentini e Lentini, scelto unitariamente secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, lett. D), della l.r. 3 novembre 2000, n. 20 "tra i docenti universitari o tra i componenti di fondazioni e associazioni culturali ed ambientali di rilevanza nazionale".

Articolo 4

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e successive modifiche, il presente decreto è pubblicato per esteso nel sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. -

Palermo, lì 03/10/2023

L'Assessore
Dott. Francesco Paolo Scarpinato